



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 92/21**

Lussemburgo, 3 giugno 2021

Sentenza nella causa C-784/19

«TEAM POWER EUROPE» EOOD / Direktor na Teritorialna direksia na  
Natsionalna agentsia za prihodite- Varna

**Affinché si possa ritenere che un'agenzia interinale «esercit[i] abitualmente le sue attività» in uno Stato membro, essa deve svolgere una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavoratori in favore di imprese utilizzatrici che sono stabilite ed esercitano le loro attività nel territorio di detto Stato membro**

*L'esercizio di attività di selezione e di assunzione di lavoratori interinali nello Stato membro in cui è stabilita l'agenzia interinale non è sufficiente a far ritenere che tale impresa vi eserciti «attività sostanziali»*

Nel corso del 2018, un cittadino bulgaro ha concluso un contratto di lavoro con la Team Power Europe, una società di diritto bulgaro il cui oggetto sociale è l'esercizio di un'attività di fornitura di lavoro interinale e di intermediazione nella ricerca di lavoro in Bulgaria e in altri paesi. In forza di tale contratto, quest'ultimo è stato messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice stabilita in Germania. Tra il 15 ottobre e il 21 dicembre 2018, egli doveva svolgere il suo lavoro sotto la direzione e il controllo di detta impresa tedesca.

Ritenendo, da un lato, che il legame diretto tra la Team Power Europe e il lavoratore in questione non fosse stato mantenuto e, dall'altro, che tale impresa non svolgesse un'attività sostanziale nel territorio bulgaro, il servizio tributario della città di Varna ha respinto la domanda della Team Power Europe diretta al rilascio di un certificato A 1 attestante che la legislazione bulgara sulla sicurezza sociale era applicabile al lavoratore di cui trattasi durante il periodo della sua messa a disposizione. Secondo tale servizio, la situazione di detto lavoratore non rientrava quindi nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004<sup>1</sup>, in forza del quale detta legislazione bulgara sarebbe stata applicabile. Il reclamo amministrativo presentato dalla Team Power Europe avverso tale decisione del servizio tributario è stato respinto.

È in tale contesto che l'Administrativen sad – Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria), investito di un ricorso giurisdizionale per l'annullamento della decisione di rigetto di tale reclamo amministrativo, ha deciso di interpellare la Corte sui criteri pertinenti da prendere in considerazione al fine di valutare se un'agenzia interinale svolga normalmente «attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna» nel territorio dello Stato membro in cui essa è stabilita, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009<sup>2</sup>, il quale precisa l'articolo 12,

<sup>1</sup>Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4; in prosieguo: «il regolamento n. 883/2004»). Più precisamente, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento, «[l]a persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata».

<sup>2</sup>Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1). Secondo l'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento, «[a]i fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per un datore di lavoro “che vi esercita abitualmente le sue attività” si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa

paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Infatti, il soddisfacimento di tale requisito da parte della Team Power Europe condiziona l'applicabilità di quest'ultima disposizione al caso di specie.

Nella sua sentenza odierna, pronunciata in Grande Sezione, la Corte precisa, per quanto riguarda le agenzie interinali, la portata della nozione di datore di lavoro che «esercita abitualmente le sue attività» in uno Stato membro prevista da tale disposizione e precisata dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009.

#### Giudizio della Corte

La Corte procede, anzitutto, ad un'interpretazione letterale di quest'ultima disposizione e rileva che un'agenzia interinale è caratterizzata dal fatto che essa svolge un insieme di attività consistenti nella selezione, assunzione e messa a disposizione di lavoratori interinali presso imprese utilizzatrici. Al riguardo, la Corte osserva che, sebbene le attività di selezione e di assunzione di lavoratori interinali non possano essere qualificate come «mere attività di gestione interna» ai sensi di detta disposizione, l'esercizio di tali attività nello Stato membro in cui una siffatta impresa è stabilita non è sufficiente a far ritenere che essa vi eserciti «attività sostanziali». Infatti, le attività di selezione e di assunzione di lavoratori interinali hanno come unico obiettivo l'ulteriore messa a disposizione, da parte di quest'ultima, di tali lavoratori presso imprese utilizzatrici. In proposito, la Corte rileva che, se è pur vero che la selezione e l'assunzione di lavoratori interinali contribuiscono a generare il fatturato realizzato da un'agenzia interinale, costituendo tali attività un presupposto indispensabile per l'ulteriore messa a disposizione di detti lavoratori, soltanto la messa a disposizione degli stessi presso imprese utilizzatrici, in esecuzione dei contratti conclusi a tal fine con questi ultimi genera effettivamente tale fatturato. Infatti, i redditi di una siffatta impresa dipendono dall'importo della retribuzione versata ai lavoratori interinali messi a disposizione di imprese utilizzatrici.

Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui la disposizione considerata si inserisce, la Corte ricorda che il caso in cui un lavoratore distaccato per svolgere un lavoro in un altro Stato membro resti soggetto alla legislazione del primo Stato membro costituisce una deroga alla regola generale secondo cui la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro<sup>3</sup>. Di conseguenza, la disposizione che disciplina un caso del genere deve essere interpretata restrittivamente. In tale prospettiva, detta norma derogatoria non può applicarsi a un'agenzia interinale che non procede, nello Stato membro in cui è stabilita, in alcun modo o, tutt'al più, soltanto in misura trascurabile, alla messa a disposizione di lavoratori presso imprese utilizzatrici ivi parimenti stabilite. Inoltre, le definizioni delle nozioni di «agenzia interinale» e di «lavoratore tramite agenzia interinale», previste dalla direttiva 2008/104<sup>4</sup>, nella misura in cui fanno emergere la finalità dell'attività di un'agenzia interinale, suffragano anch'esse l'interpretazione secondo la quale si può ritenere che una siffatta impresa eserciti, nello Stato membro in cui è stabilita, «attività sostanziali» soltanto se essa svolge in maniera significativa attività di messa a disposizione di tali lavoratori in favore di imprese utilizzatrici che esercitano le loro attività nello stesso Stato membro.

Per quanto riguarda, infine, l'obiettivo perseguito dalla disposizione di cui trattasi, la Corte afferma che la deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, che rappresenta un vantaggio offerto alle imprese che esercitano la libera prestazione dei servizi, non può andare a beneficio delle agenzie interinali che orientano le loro attività di messa a disposizione di lavoratori interinali esclusivamente o principalmente verso uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite. Infatti, la soluzione contraria rischierebbe di indurre tali imprese al forum shopping, stabilendosi nello Stato membro con la legislazione di sicurezza sociale che è per loro più favorevole. A lungo termine, una soluzione del genere rischierebbe di condurre ad una riduzione del livello di tutela offerto dai sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. Inoltre, la Corte sottolinea che il fatto di concedere tale beneficio alle medesime imprese avrebbe l'effetto di creare,

---

in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte».

<sup>3</sup>Prevista dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004.

<sup>4</sup>Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).

tra le possibili modalità di impiego, una distorsione della concorrenza a favore del ricorso al lavoro interinale rispetto alle imprese che assumono direttamente i loro lavoratori, i quali sarebbero iscritti al regime di sicurezza sociale dello Stato membro in cui lavorano.

La Corte conclude che, **affinché si possa ritenere che un'agenzia interinale stabilita in uno Stato membro «esercit[i] abitualmente le sue attività» in tale Stato membro, essa deve svolgere una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavoratori interinali in favore di imprese utilizzatrici che sono stabilite ed esercitano le loro attività nel territorio di detto Stato membro.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*